

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. n. *2169* 1/11/2015 del **30 GEN. 2015** / Pos. Coll. e Coord. n. 2

Palermo **30 GEN. 2015**

Oggetto: Uffici di diretta collaborazione dell'Assessore regionale – Conferibilità di incarico di Capo della segreteria tecnica a dipendente ex Italter-Sirap – Natura fiduciaria dell'incarico - Ammissibilità

**SIG. ASSESSORE PER L'ENERGIA ED I SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
UFFICIO DI GABINETTO**

(Rif. 8-1-2015, n. 073/Gab.)

e p.c.

**ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento della funzione pubblica e del personale**

PALERMO

1 - Con la nota in riferimento codesto richiedente rappresenta di dover procedere alla nomina del Capo della Segreteria tecnica ai sensi dell'articolo 2, comma 8 del D.P.Reg. 10 maggio 2001, n. 8 e di aver individuato per tale incarico, di natura fiduciaria, un dipendente architetto già titolare di incarichi dirigenziali all'interno dell'Amministrazione regionale.

Viene rappresentato che tale soggetto, dopo aver stipulato un contratto di collaborazione a tempo determinato ai sensi dell'articolo 23 quater del d.l. 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con legge 31 marzo 1998, n. 61, è stato successivamente assunto, sempre a tempo determinato, con contratto via via prorogato, ai sensi

dell'articolo 76 della l.r. 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche che consentiva la stipula di contratti di lavoro coi dipendenti già dell'ITALTER e della SIRAP.

Si evidenzia, quindi, che con l'art. 48 della l.r. 10 dicembre 2001, n. 21 tale personale, al quale si applica il contratto collettivo del settore edile, ha ottenuto una integrazione del trattamento economico fino al corrispondente trattamento spettante al personale regionale di qualifica paragonabile, ed una equiparazione funzionale col medesimo. Tale equiparazione è stata ribadita dall'articolo 2, comma 553 della legge 244/2007¹.

Viene segnalato come questo Ufficio, con pareri 6 aprile 2001, prot. 10669 e 14 novembre 2014, prot. 20463, abbia ammesso la possibilità che, a determinate condizioni, possano essere attribuiti incarichi dirigenziali al personale in questione.

Da quanto rappresentato nella richiesta di evince, ancora, che il soggetto - appartenente al bacino degli ex dipendenti ITALTER e SIRAP - cui il Sig. Assessore intende affidare la responsabilità della Segreteria tecnica, era stato già responsabile di unità operativa presso l'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, e che ricopre analogo incarico presso il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti sin dal 2010, dopo l'esito negativo di un atto di interpello rivolto a tutti i dirigenti regionali.

Proprio richiamando tale esperienza lavorativa il predetto dipendente è stato nominato a capo della Segreteria tecnica dell'Assessore con provvedimento cui si è opposto l'Ufficio funzione pubblica rilevando che l'incaricato non è iscritto nel Ruolo unico dei dirigenti regionali.

Considerata la natura strettamente fiduciaria dell'incarico in parola, testualmente affermata dall'articolo 2, comma 8 del D.P.Reg. n. 8/2001, che prevede anche la possibilità di nomina di un dirigente esterno, viene chiesto il parere di quest'Ufficio in merito alla sua conferibilità.

2 - Nel riconfermare il contenuto dei precedenti pareri in merito, si evidenzia che questo ufficio ha chiarito che l'equiparazione "funzionale" del personale già dipendente dell'ITALTER e della SIRAP vada valutata in riferimento a quanto previsto dall'art. 76 della l.r. 1-9-1993, n. 25, ai sensi del quale per il quale la Regione si avvale di tali dipendenti non soltanto al fine di portare a compimento le opere necessarie a seguito dell'evento sismico verificatosi il 13 dicembre 1991 nella Sicilia

¹ **L. 24-12-2007 n. 244 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).**

Art. 2. 553. La Regione siciliana, in deroga ai limiti imposti dall'articolo 20, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e con oneri a carico del proprio bilancio, è autorizzata alla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti stipulati con il personale di protezione civile proveniente da organismi di diritto pubblico individuato dall'articolo 76 della legge regionale della Regione siciliana 1° settembre 1993, n. 25, e successive modificazioni, già equiparato, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale della Regione siciliana 10 ottobre 1994, n. 38, e dall'articolo 48 della legge regionale della Regione siciliana 10 dicembre 2001, n. 21, a quello dalla stessa amministrato.




orientale, ma anche "al fine di sopperire a specifiche eventuali carenze di unità lavorative negli uffici della Regione" anche con riferimento ad incarichi dirigenziali.

Ora, nel caso oggetto della richiesta di parere, va considerato che il conferimento, direttamente da parte dell'Assessore, dell'incarico di coordinamento della segreteria tecnica ha espresso carattere "fiduciario" (art. 2, comma 8 del Regolamento recante la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione) non imponendo una scelta comparativa con altri dipendenti e che, peraltro, il soggetto individuato è già titolare di una posizione dirigenziale intermedia risultando equiparato funzionalmente al dirigente regionale.

Per le su esposte considerazioni si ritiene che la presenza nei ruoli regionali di dirigenti di ruolo non sia di per sé motivo ostativo all'attribuzione dell'incarico in considerazione della natura fiduciaria dell'incarico di Capo della segreteria tecnica dell'Ufficio di diretta collaborazione dell'Organo politico, e la presenza di un quadro normativo regolamentare che ne legittima l'affidamento.

Avv. Paolo Chiapparrone



**L'AVVOCATO GENERALE
Cons. Romeo Palma**

**D'ORDINE
(Avv. P. Chiapparrone)**

